



Città Nichelino

CAPITOLATO TECNICO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

***PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE PRESSO IL CENTRO DI INCONTRO “SAN QUIRICO”***

Articolo 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande e attività collaterali presso il Centro di Incontro San Quirico, per il periodo da ottobre 2018 a febbraio 2019, secondo le condizioni fissate dal presente capitolato, dalla lettera di invito e dall'avviso di manifestazione di interesse.

La tipologia di pubblico esercizio autorizzata è la n. 2, contemplata dall'art. 2 comma 1 lett. b) del Regolamento Regionale n. 2/R del 03/03/2008, attuativo della Legge Regionale n. 38 del 29.12.2006.

Il termine di inizio del servizio è termine essenziale anche ai sensi delle conseguenze del codice civile ai fini della risoluzione del contratto.

Ciascuna prescrizione di cui al presente capitolato deve ritenersi essenziale ai fini del corretto svolgimento del servizio.

Articolo 2 - FINALITA' ED OBIETTIVI DEL SERVIZIO

La finalità del servizio affidato in concessione è quella di garantire la gestione del Centro di Incontro. Gli obiettivi sono così individuati:

- gestione della somministrazione di alimenti e bevande;
- apertura e chiusura del centro;
- presidio del Centro;
- fornitura e posa di tutti gli strumenti/attrezzi ed arredi necessari al servizio di somministrazione di alimenti e bevande;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti/attrezzi ed arredi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande, compresi i tavoli e le sedie suddette;
- titolarità delle licenze di pubblico esercizio, sanitarie in capo al concessionario del servizio;
- organizzazione di iniziative aggregative e socializzanti.

Articolo 3 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il Comune mette a disposizione i locali, le attrezzature, gli strumenti ed arredi esistenti per il servizio di somministrazione di alimenti e bevande del Centro di Incontro "San Quirico".

E' a carico del Concessionario la fornitura degli ulteriori strumenti, attrezzature ed arredi necessari per l'espletamento del servizio, nonché la loro manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il concessionario assume a proprio carico le spese di utenza, quantificabili nella somma forfetaria di euro 50,00= al mese.

Il concessionario trattiene gli incassi derivanti dall'esercizio dell'attività; detti incassi costituiscono la remunerazione economica del concessionario.

Articolo 4 – DESTINAZIONE E UTILIZZO DELL'IMMOBILE

I locali e le attrezzature/strumenti ed arredi esistenti sono assegnati in uso al concessionario e dovranno essere utilizzati per il servizio di cui al precedente articolo 1); di conseguenza, è fatto divieto al concessionario di adibire i locali, le attrezzature/strumenti ed arredi ad uso diverso da quello di cui al presente capitolato, intendendosi tale clausola come risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. E' fatto inoltre divieto di sublocare in tutto o in parte o concedere in via gratuita i locali dati in concessione, o di cedere ad altri il comodato.

In caso di mancato adempimento al suddetto obbligo, il Comune potrà esigere la restituzione immediata dei beni, rimanendo impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni consequenti all'inadempimento. In tale caso i beni, immobili ed arredi, compresi tavoli e sedie, dovranno essere riconsegnate nello stato in cui si trovano, senza che il Comune stesso sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento.

Il concessionario deve custodire i locali, le attrezzature/strumenti ed arredi contenuti ed exonera il Comune da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano derivare da fatti e omissioni, dolosi o colposi, di terzi in genere. Il Concessionario risponde personalmente nei confronti del Comune e di terzi dei danni causati dai propri dipendenti o da tutte le persone cui egli ha consentito l'uso delle attrezzature. Il Comune è anche sollevato da qualsiasi responsabilità inerente alle attrezzature utilizzate dal Concessionario, con obbligo in capo allo stesso dell'utilizzo di materiali/attrezzature ed eventuali impianti provvisori, allacciamenti elettrici, impianti vari, conformi alle norme di sicurezza. Per quanto non previsto si rinvia alle norme dell'art. 1803 e successivi del Codice Civile.

Il concessionario dovrà garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie dei locali, e sarà responsabile in tal senso per ogni suo eventuale collaboratore del servizio.

Il Comune si riserva la facoltà, in qualunque momento, di effettuare ispezioni nei locali e sulle attrezzature concessi in uso, al fine di verificare il corretto utilizzo degli stessi; il concessionario si obbliga a consentire tali ispezioni a semplice richiesta del Comune.

Articolo 5 – CONSEGNA E RICONSEGNA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

Della consegna dei locali delle attrezzature/strumenti ed arredi di proprietà del Comune, prima dell'avvio del servizio e prima della sua restituzione al termine dello stesso, saranno redatti in contraddittorio appositi verbali.

Il concessionario ed il proprio personale si impegnano ad utilizzare con la massima diligenza i beni elencati nell'inventario e presi in consegna o comunque adoperati. Il concessionario ha l'obbligo, al termine del contratto, di restituire gli impianti, le attrezzature/strumenti ed arredi in buono stato di conservazione, fatto salvo il deterioramento dovuto all'usura.

Diversamente il gestore ne risponde in base a valutazioni che verranno effettuate a prezzi di stima secondo i valori al tempo di riconsegna.

Il concessionario potrà attrezzare i locali con strumenti/attrezzature/beni mobili, ovviamente a norma di legge, che rimarranno comunque di sua proprietà anche al termine della concessione.

Articolo 6 - CANONE DEL SERVIZIO A BASE DI GARA

Il canone mensile a base di gara è determinato in € **100,00=** (cento/00) oltre I.V.A.

Il concessionario corrisponderà all'Amministrazione Comunale il canone mensile pari all'importo offerto in sede di gara, entro il 10° giorno del mese successivo. Il versamento può essere effettuato per mezzo di bonifico.

Detto canone, offerto in sede di gara, vale per ciascun mese, per tutta la durata della concessione, senza rivalutazione.

Articolo 7 - SERVIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Il servizio di somministrazione di alimenti e bevande deve essere assicurato per almeno 6 giorni alla settimana con orario indicativo dalle 7,00 alle 24,00 salvo casi particolari in occasione di manifestazioni ed iniziative. L'eventuale giorno di chiusura dovrà essere concordato con l'Amministrazione Comunale, così come l'orario predetto potrà essere modificato di comune accordo. E' comunque facoltà del concessionario, previa autorizzazione dell'Ente, prolungare l'orario di chiusura nei mesi estivi e anticiparlo nei mesi invernali.

Il Concessionario potrà modificare l'eventuale giorno di chiusura settimanale soltanto durante il periodo estivo e previa comunicazione all'Amministrazione comunale.

Per le consumazioni il concessionario si impegna all'osservanza del listino prezzi proprio dei punti di somministrazione dei Comitati di Quartiere.

Il concessionario dovrà provvedere ad affiggere in modo ben visibile il listino prezzi.

Nessun prezzo relativo alle consumazioni indicate nel listino prezzi potrà essere modificato, salvo diverse indicazioni da parte dell'Ente a seguito di adozione di apposito atto. Per eventuale vendita di generi non contemplati nel listino suddetto, il loro prezzo, dovrà essere comunicato all'Amministrazione Comunale all'inizio dell'attività, così come gli eventuali aumenti di prezzo applicati nel corso di svolgimento del servizio.

Articolo 8 – IGIENE E CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI

Il concessionario dovrà provvedere alla conservazione di tutti i prodotti confezionati e non, rispettando scrupolosamente le disposizioni vigenti in materia. I prodotti deteriorabili dovranno essere conservati in frigo secondo le temperature previste dalla vigente normativa in materia. I residui alimentari e gli altri scarti della produzione alimentare dovranno essere gestiti e trattati in base alla normativa in vigore e dovranno sostare negli ambienti del bar non oltre il tempo necessario alla lavorazione, preparazione e somministrazione quotidiana degli alimenti.

E' fatto, altresì, divieto di depositare materiale attinente l'attività del servizio negli spazi non di competenza del locale bar.

Articolo 9 - ATTIVITA' COLLATERALI E ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE AGGIUNTIVE.

Il concessionario è tenuto ed è responsabile dell'apertura e chiusura del Centro di Incontro.

Il concessionario deve consentire manifestazioni del Comune ovvero iniziative di terzi od affitto dei locali, garantendo l'apertura e la chiusura del Centro di Incontro anche nelle ore serali (di norma fino alle ore 24,00), fermo restando che per gli avventori l'utilizzo del bar costituisce solo una facoltà.

Il concessionario può organizzare attività e iniziative che ritiene opportune purchè compatibili con la destinazione d'uso e finalità della struttura, prevedendo tariffe d'uso, frequenza o ingresso che incasserà direttamente come corrispettivo della gestione.

A titolo esemplificativo, potranno essere organizzati eventi, manifestazioni, riunioni e altre iniziative organizzate all'interno del centro, anche nelle ore serali, che potranno essere oggetto di illustrazione progettuale in sede di gara.

Potranno altresì essere organizzate giornate, pomeriggi e serate a tema, volte a coinvolgere gli utenti del centro (in particolare anziani e famiglie con bambini) sempre compatibilmente con la tipologia di pubblico esercizio autorizzata.

Articolo 10 - PERSONALE

Il concessionario dovrà garantire il funzionamento del servizio in concessione mediante l'utilizzo di personale in possesso dei requisiti di legge, in numero sufficiente a garantire la copertura oraria e necessaria, nel rispetto della normativa regionale di settore.

A tutto il personale, sia dipendente sia, eventualmente, socio lavoratore, dovrà essere applicato il CCNL e gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore e sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.

Nei casi di forza maggiore, quali dimissioni, risoluzione del rapporto di lavoro ed assenze per malattia o gravidanza degli operatori, il concessionario deve provvedere immediatamente alla loro sostituzione e darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Il concessionario sostituirà, su richiesta motivata dal Comune, il personale dimostratosi non idoneo dal punto di vista morale e professionale. Il personale dovrà comunque mostrare particolare garbo ed un rapporto molto corretto con i clienti, tenuto conto delle finalità sociali del Centro.

Il gestore risponde anche nei confronti di terzi e di eventuali danni causati dal suo personale.

Articolo 11 – SICUREZZA SUL LAVORO

E' fatto obbligo al concessionario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, al rispetto delle normative in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; in particolare si impegna a comunicare al Comune il nominativo del RSPP e a dichiarare di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza dei luoghi di lavoro.

Articolo 12 - CONTROLLI

Il Comune potrà esercitare verifiche sul servizio per il suo perfetto funzionamento, nonché richiedere controlli igienico-sanitari ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

Articolo 13 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Qualora il servizio in concessione non sia effettuato secondo quanto previsto dal presente capitolato, il Comune potrà disporre la risoluzione del contratto in qualsiasi momento.

Articolo 14 – SUB-CONCESSIONE

Il servizio di che trattasi non può essere sub-concesso.

Articolo 15 - PENALITA'

Nell'esecuzione del contratto, il concessionario avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di leggi e di regolamenti concernenti il servizio.

Salvo più gravi e diverse sanzioni previste a norma di legge e, salvo il caso in cui le norme del capitolato siano disattese per causa di forza maggiore, debitamente comprovate e riconosciute valide dall'Amministrazione stessa, in caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione, o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, saranno applicate penalità da euro 50,00 ad euro 500,00= in relazione alla gravità ed alla recidiva, secondo la seguente esemplificazione:

- a) servizio non eseguito e non giustificato: Euro 100,00=
- b) ritardo, trascuratezza o incompletezza del servizio: Euro 100,00=
- c) inadempienza alle cautele igieniche e di decoro nell'esecuzione del servizio: Euro 100,00=
- e) mancato rispetto del listino prezzi concordato con l'Amministrazione Comunale: Euro 100,00 (le reiterate violazioni costituiscono motivo di risoluzione contrattuale)

Nel caso di recidiva, nel termini di un mese, le penalità sono raddoppiate.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della stessa.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dal risarcimento del danno spettante al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

Articolo 16 – RECUPERO PENALITA'

In caso di applicazione di penalità la cui entità è stabilita come indicato nel precedente articolo, il Comune, previa comunicazione al concessionario, procederà al recupero delle stesse.

La penale sarà applicata con semplice comunicazione scritta e senza formalità particolari ed il provvedimento sarà immediatamente esecutivo anche in caso contestazioni da parte del concessionario non ritenute accoglibili dall'Amministrazione Comunale.

Dopo due inadempienze regolarmente contestate, il Comune ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del concessionario e, conseguentemente, di procedere senza bisogno di messa in mora e con semplice comunicazione scritta all'incameramento del deposito cauzionale definitivo. Potrà inoltre procedere all'esecuzione del servizio in danno alla concessionario, a carico del quale resterà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'Amministrazione Comunale ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Articolo 17 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il concessionario incorre nella risoluzione e/o decadenza del contratto nei seguenti casi:

- ✓ mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- ✓ cessione parziale o totale del contratto o sub-concessione ad altri;
- ✓ abituale deficienza e negligenza nel servizio quanto la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;
- ✓ reiterato mancato rispetto del listino prezzi approvato dall'Amministrazione Comunale
- ✓ quando il concessionario si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza.

In tale ipotesi il concessionario non potrà pretendere eventuali risarcimenti di danni o compensi di sorta, ai quali esso dichiara sin d'ora di rinunciare.

Articolo 18 - OSSERVANZA NORME DI LEGGE

Il concessionario è tenuta all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni emanate dai pubblici poteri, con particolare riferimento alla legislazione sanitaria ed H.A.C.C.P. sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 19 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 i dati forniti dalle imprese saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento di gara nonché alla stipula e gestione del contratto.
2. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione ed è svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.
4. I dati saranno comunicati a soggetti pubblici nell'adempimento dei compiti di legge.
5. In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15-16-17 e 18 del citato Regolamento, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
6. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Nichelino, il Responsabile del Trattamento è il Responsabile Unico del Procedimento

Articolo 20 - FORO COMPETENTE

Tutte le vertenze che dovessero eventualmente sorgere tra l'Amministrazione Comunale ed il concessionario, saranno di competenza del Foro di Torino.

Il concessionario elegge domicilio legale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato in sede di gara.